

Legge regionale 26 giugno 2014, n. 35

Disciplina delle fiere antiquarie. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).

(Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 04.07.2014)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche all' articolo 29 della l.r. 28/2005

Art. 2 - Modifiche all' articolo 33 della l.r. 28/2005

Art. 3 - Modifiche all' articolo 34 della l.r. 28/2005

Art. 4 - Modifiche all' articolo 37 della l.r. 28/2005

Art. 5 - Modifiche all' articolo 38 della l.r. 28/2005

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

Considerato quanto segue:

1. In Toscana gli eventi fieristici dedicati all'antiquariato sono il frutto di una diffusa tradizione di commercio dell'antiquariato, con negozi e botteghe di alto livello qualitativo che costituiscono un punto di riferimento per una filiera produttiva in cui si valorizzano competenze e saperi, tradizioni e abilità professionali meritevoli di tutela e promozione;

2. Le fiere antiquarie sono uno strumento strategico per la valorizzazione del territorio sotto il profilo turistico e per il recupero di manufatti e opere del passato, testimonianza della storia e delle tradizioni locali;

3. E' opportuno individuare dei criteri specifici, rispetto a quelli generali del commercio in area pubblica, per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni di posteggio di durata pluriennale nelle fiere antiquarie;

4. E' opportuno prevedere dei posteggi riservati a favore di commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca, sia nazionali che internazionali, in modo da qualificare ulteriormente la fiera attraverso riserva di posti ad antiquari di particolare prestigio e quindi incrementare il numero degli espositori in fiera antiquaria;

Approva la presente legge

Art. 1

Modifiche all' articolo 29 della l.r. 28/2005

1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), è inserita la seguente:

“ g bis) per fiera specializzata nel settore dell'antiquariato, la manifestazione commerciale volta a promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale. ”.

Art. 2

Modifiche all' articolo 33 della l.r. 28/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 28/2005 dopo le parole: “ fiere promozionali ” sono inserite le seguenti: “ , fiere specializzate nel settore dell'antiquariato ”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 28/2005 è aggiunto il seguente:

“ 2 bis. Nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato, il comune rilascia concessioni temporanee di posteggio per consentire la partecipazione di commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca, nei posteggi ad essi appositamente riservati ai sensi dell'articolo 38, comma 1 bis. ”.

3. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 33 della l.r. 28/2005 è aggiunto il seguente:

“ 2 ter. Al fine del rilascio delle concessioni temporanee di posteggio ai soggetti di cui al comma 2 bis, il comune tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa comprovata dall'iscrizione nel registro delle imprese e, a parità, determina gli ulteriori criteri. ”.

Art. 3

Modifiche all' articolo 34 della l.r. 28/2005

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

“ 4 bis. L'autorizzazione e la contestuale concessione nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore professionalità acquisita con la partecipazione, nei tre anni precedenti, ad almeno cinque fiere diverse specializzate nel settore dell'antiquariato, di particolare importanza e pregio, nazionali e internazionali, e dotate di un minimo di duecento posteggi;

b) a parità, possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, attinenti al settore artistico, dei beni culturali o della storia dell'arte;

c) a ulteriore parità, si applicano i criteri di cui al comma 3. ”.

2. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 34 della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

“ 4 ter. Nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato, ferma restando l'applicazione dei criteri di cui al comma 4 bis, in sede di prima applicazione l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione può avere specifica valutazione nel limite del 40 per cento del punteggio complessivo. ”.

Art. 4

Modifiche all' articolo 37 della l.r. 28/2005

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 37 della l.r. 28/2005 è aggiunto il seguente:

“ 2 bis. Alle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato possono partecipare anche i commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca. ”.

Art. 5

Modifiche all' articolo 38 della l.r. 28/2005

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 38 della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

“ 1 bis. Nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato, il comune riserva posteggi ai commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca. ”.

2. Il comma 3 dell'articolo 38 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“ 3. I soggetti di cui ai commi 1, 1 bis. e 2, non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato, fiera o fiera specializzata nel settore dell'antiquariato. ”.